



TRIBUNALE DI SIENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, costituito dal Giudice, dott.ssa Chiara Monaldo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1395 R.G. Cont. anno 2010

TRA

██████████ domiciliato in Siena, via Massetana Romana 52, presso lo studio legale Bartalini – Bini, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Romito e Francesca Cavarzerani, come da procura a margine dell'atto di citazione

PARTE ATTRICE

E

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato in Siena, via Malavolti 15, presso il Servizio Assistenza Giudiziale della banca, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Morera e Chiara Maria Gugliotti, come da procura rilasciata il 30.11.2010

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: contratti bancari

CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 5.3.2015

RAGIONI DELLA DECISIONE

██████████ ha citato Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (d'ora in avanti MPS), deducendo quanto segue. L'attore avrebbe aperto un conto corrente presso la banca convenuta, in cui avrebbe depositato cospicue somme per farsi assistere nella loro gestione e investimento. Tali somme sarebbero state investite, all'insaputa dell'attore, in assenza di un contratto quadro valido e in difformità del suo profilo di investitore, in operazioni ad alto rischio. Inoltre, per un certo periodo gli estratti conto inviati gli avrebbero attestato posizioni favorevoli, difformi rispetto al reale andamento degli investimenti. ██████████ ha pertanto dedotto la nullità del contratto quadro e di conseguenza dei successivi accordi di investimento, nonché l'inadempimento della banca agli obblighi di informazione e adeguatezza degli investimenti al profilo del cliente che fanno capo agli investitori professionali.

Si è costituita MPS s.p.a. eccependo: in rito, difetto di incompetenza a fronte della clausola compromissoria pattuita nel contratto quadro; nel merito, la validità del contratto e il diligente adempimento delle proprie obbligazioni.

La causa, istruita documentalmente e tramite c.t.u., è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.5.2015.

Preliminarmente sono da rigettarsi le istanze istruttorie di parte attrice reiterate in sede di precisazione delle conclusioni. Le prove orali richieste vertono su capitoli superflui, irrilevanti o documentali.



Parimente va rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta. La clausola da essa richiamata (n. 20 dell'accordo quadro, all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta) riguarda espressamente i rapporti con i clienti non consumatori. La fattispecie esula pertanto dal caso odierno, in cui Salvador ha agito in qualità di consumatore nei rapporti con MPS.

Nel merito, la domanda dell'attore è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte. Si ritiene, innanzi tutto, che i contratti quadro (rispettivamente del 4.8.1999 e del 9.8.1999), l'accordo quadro (9.8.1999) e i contratti GPM siano legittimi e rispettosi dei requisiti di forma prescritti all'art. 23 t.u.f.

Invero, in adesione alla pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia, *“non si ignora che parte della giurisprudenza di merito ha convalidato la - indubbiamente lucida e lineare - tesi propugnata dalla difesa attorea (...). Tuttavia, ad avviso di questo Giudice è preferibile un'altra ricostruzione, peraltro già proposta da altra giurisprudenza di merito nell'ambito del vivace dibattito che ha negli ultimi tempi caratterizzato la trattazione della materia qui oggetto di decisione. Si osserva infatti in proposito che la firma del funzionario di banca, non potendo in alcun modo avere potere certificativo della firma del cliente, per l'assorbente rilievo che detto potere non spetta a tale funzionario, deve invece più ragionevolmente essere intesa come inequivoca esternazione della volontà negoziale del funzionario, in nome e per conto dell'istituto, ex art. 2210 c.c., tanto più che il regolamento contrattuale era già stato predisposto dalla banca stessa; che nel corpo del testo si fa ripetutamente riferimento al 'contratto' così stipulato; che l'efficacia di tale contratto non risulta subordinata all'approvazione di altro organo della banca; e che il contratto è poi stato effettivamente eseguito da tutte le parti (così, solo tra le più recenti pronunce, cfr. App. Brescia sent. n. 600/2012 est. Orlandini, Trib. Mantova sent. n. 1089/2011 est. Bernardi, Trib. Mantova sent. n. 626/2011 est. De Simone, Trib. Mantova sent. n. 553/2011 est. Aliprandi).*

Né può opinarsi che il funzionario bancario possa avere agito quale falsus procurator, atteso che, pur se così fosse, si tratterebbe di inefficacia relativa non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione della parte pseudorappresentata, id est la banca (per la pacifica giurisprudenza, cfr. ex pluribus Cass. n. 14618/2010, Cass. 2860/2008, Cass. n. 3872/2004).

Addirittura ed in modo ancora più radicale, altra parte della più recente giurisprudenza, muovendo dalla ratio della norma evidentemente finalizzata alla protezione del correntista contraente debole, non ritiene nemmeno necessaria la firma della banca, laddove, come nel caso che qui occupa, risulti la predisposizione del contratto da parte della banca, la firma del correntista e la consegna del contratto al cliente, ciò che rende non necessaria l'ulteriore approvazione del proponente, “dal momento che la volontà negoziale è già espressa nel documento da lui predisposto” (espressamente Trib. Monza sent. 13/5/2012 est. Giani; nello stesso senso e tra le altre, App. Torino sent. n. 595/2012 est. Patti, Trib. Milano sent. 21/2/2012 est. Guidi, Trib. Novara sent. n. 569/2012 pres. Quattraro est. Tosi): infatti, la forma scritta può essere integrata dalla semplice sottoscrizione di un contraente per accettazioni delle dichiarazioni provenienti dall'altro (Cass. n. 23966/2004)”. (Tribunale di Reggio Emilia 841/2013).

Nel caso di specie, ognuno dei contratti relativi ai rapporti oggetto di causa risultano regolarmente firmati dal funzionario di MPS. Pertanto, conformandosi alla suesposta interpretazione seguita da copiosa giurisprudenza di merito, va rigettata la domanda di accertamento della nullità del contratto per vizio di forma e le conseguenti pretese restitutorie.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno per inadempimenti della banca, in particolare relativi ai doveri di informazione e adeguatezza, la convenuta ha dimostrato con ampia produzione documentale,



poi confermata dagli accertamenti contenuti nella relazione tecnica d'ufficio, un comportamento diligente e aderente alle obbligazioni assunte.

Sono invero state sottoposte le schede prodotto delle linee GPM prescelte all'attenzione dell'attore, il quale ha dichiarato di essere stato messo a conoscenza di adeguate informazioni su natura, rischi e implicazioni della specifica linea di gestione descritta, nonché di aver preso atto che le linee di gestione prescelte prevedevano l'esecuzione di operazioni in conflitto di interesse, conferendo di conseguenza apposita autorizzazione alla banca (v. docc. 12B, 14B, 15B, 16B allegati alla comparsa di costituzione e risposta).

Sia per il trading che per il GPM, Salvador ha ricevuto quattro documenti sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari rispettivamente il 18.8.1999, due l'8.11.1999, e il 7.3.2000 (doc. 4, allegato alla comparsa di costituzione e risposta).

MPS ha inoltre dimostrato che l'attore era ben a conoscenza anche delle singole operazione di trading che venivano compiute, avendo egli operato direttamente impartendo ordini o inviando comunicazioni relative per iscritto (v. docc. 6, 7, 8, 9 allegati alla comparsa di costituzione e risposta).

Gli estratti conto regolarmente intestati alla banca prodotti dall'attore stesso, la mancanza di contestazioni - dal 1999 al 2008 - sulla loro ricezione da parte del medesimo e la sottoscrizione di [REDACTED] della richiesta di conferma dei rapporti intrattenuti fra il medesimo e la banca, relativa in particolare ai conti correnti e alla gestione titoli - sottoscritta nell'aprile 2007 -, sono tutte circostanze concordanti nel far ritenere provato l'invio trimestrale (e in diversi casi mensile) degli estratti conto da parte della banca e pertanto assolti gli obblighi informativi di cui all'art. 28, 4° comma t.u.f., in mancanza di contestazioni precise relative ai singoli eventi in cui si sarebbero verificate le violazioni solo genericamente dedotte dall'attore.

Non è infine supportata da alcuna evidenza probatoria la deduzione di [REDACTED] di aver ricevuto fino al 2007 estratti conto contenenti informazioni false. Non è ciò che risulta dagli stessi documenti prodotti da parte attrice, se non dalla parte di documentazione priva di intestazione e dunque non riconducibile alla banca convenuta, che l'ha altresì formalmente disconosciuta.

Nessuna delle affermazioni dedotte dall'attore riguardo alla violazione degli obblighi informativi, compresi quelli relativi al conflitto di interesse, trova pertanto alcuna rispondenza nei fatti.

Alcuna violazione si rinviene neppure in relazione agli obblighi in capo all'intermediario finanziario di adeguare il tipo di investimento al profilo del cliente. Invero, dalle schede per l'individuazione dei rischi richiamate nei contratti ed espressamente sottoscritte da [REDACTED], quest'ultimo ha dichiarato: di avere una disponibilità finanziaria annua di oltre 500 milioni di lire, con quota di risparmio accantonata di circa 12 milioni di lire; di avere esperienza in materia di investimenti finanziari e in particolare nel risparmio e gestione dei fondi; di dedicarsi frequentemente a letture di pubblicazioni finanziarie; di avere come obiettivo entro i due anni un rendimento elevato con oscillazioni forti; di scelta dell'aumento della posizione a prezzi bassi come comportamento da adottare in caso di perdite, e di attesa nella speranza di ulteriori rialzi per realizzare maggiori guadagni in caso di utili; di investimento del 70% in azioni del patrimonio rimanente non gestito in fondi (v. docc. 3 e 13 allegati alla comparsa di costituzione e risposta).

Come si può evincere dal solo tenore letterale di quanto dichiarato e come confermato dal c.t.u., *“sia per il trading che per le GPM, in ciascun contratto, il profilo di rischio è molto alto. (...) il profilo di rischio sopra descritto, conferma un'adeguata conoscenza degli strumenti finanziari che comportano anche elevato rischio”* (v. c.t.u. pp. 26 e 22).



Alla luce di tutto ciò non hanno pregio i rilievi di parte attrice in ordine all'età e alla scolarizzazione di [REDACTED], né si ritiene che la sola denominazione della GPM "Medium risk" possa aver indotto in errore il cliente riguardo alla dimensione media del rischio.

Gli investimenti eseguiti da MPS risultano pertanto adeguati al profilo di Salvador. In conseguenza non si rinviene la sussistenza di alcuna responsabilità della banca convenuta.

La domanda di accertamento della nullità per redazione dei contratti al di fuori dei locali commerciali è inammissibile perché costituisce domanda nuova, formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale. Lo stesso deve dirsi per la domanda di nullità degli ordini perché eseguiti fuori dai mercati regolamentari e per la domanda di nullità per violazione della normativa di settore, entrambe formulate per la prima volta nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 1) c.p.c. e la cui necessità non è sorta dallo svolgimento da parte della convenuta di alcuna domanda riconvenzionale, e che risultano altresì totalmente generiche e sfinite di allegazioni precise prima ancora che di evidenze probatorie.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, prendendo come riferimento del valore della controversia la tabella corrispondente al valore della somma domandata in restituzione e in risarcimento.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:

rigetta ogni domanda di parte attrice;

pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della c.t.u.;

condanna [REDACTED] a rifondere Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.s. le spese di lite dalla stessa sostenute nel presente giudizio che liquida in 21.387,00 euro a titolo di compensi oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfettarie come per legge.

Così deciso in Siena, il 27.11.2015

Il giudice
(dott.ssa Chiara Monaldo)

